



***COMUNE DI BELLUNO***



# **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**

## **NORME ATTUATIVE**

Testo approvato dal Consiglio Comunale del 22.03.2007

Elaborazione: arch. DOCCI GLICERIO

# INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>Disposizioni generali</b>	
Art.1	Campo di applicazione	pag 3
Art.2	Classificazione acustica e limiti di rumore	pag 3
<b>TITOLO II</b>	<b>Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione previsionale di clima acustico</b>	
Art. 3	Criteria generali	pag 6
Art. 4	Contenuti della relazione di previsione di impatto acustico	pag 7
Art. 5	Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e servizi commerciali polifunzionali (centri e parchi commerciali, grandi strutture di vendita);	pag 8
Art. 6	Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi	pag 9
Art. 7	Contenuti della relazione di previsione di clima acustico	pag 10
Art. 8	Requisiti acustici passivi	pag 11
Art. 9	Reti ferroviarie e stradali	pag 12
<b>TITOLO III</b>	<b>Controlli e sanzioni</b>	
Art. 10	Misurazioni e controlli	pag 13
Art. 11	Sanzioni amministrative e ordinanze	pag 13
<b>TITOLO IV</b>	<b>Norme transitorie e finali</b>	
Art. 12	Piani aziendali di risanamento acustico	pag 14
Art. 13	Aggiornamento della classificazione	pag 14
Art. 14	Entrata in vigore e modifica di norme	pag 14

# TITOLO I

## Disposizioni generali

### Art. 1 – Campo di applicazione

1. Le presenti norme attuative disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21, “Norme in materia di inquinamento acustico” e successive modifiche in vigore.
2. Si intendono a tale scopo richiamate e valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/1995 e dai relativi decreti attuativi.

### Art.2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995, il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal DPCM 14 novembre 1997 come di seguito riportati.

*I valori limite di immissione assoluti – Leq in dB(A) - rappresentano i massimi valori di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurati in prossimità dei recettori (Tabella 1).*

Classi di destinazione d’uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	50	40
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	55	45
<b>III</b>	Aree di tipo misto	60	50
<b>IV</b>	Aree a intensa attività umana	65	55
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	70	60
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

*I valori limite di emissione* - Leq in dB(A)- rappresentano i massimi valori di rumore che possono essere emessi da una singola sorgente sonora, misurati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. (Tabella 2).

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	45	35
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	50	40
<b>III</b>	Aree di tipo misto	55	45
<b>IV</b>	Aree a intensa attività umana	60	50
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	65	55
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	65	65

*I valori di attenzione* – Leq in dB(A) - rappresentano soglie di esposizione al rumore il cui superamento impone l'obbligo di adottare dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 447/1995 (Tabella 3).

Classi di destinazione d'uso del territorio		Riferiti a un'ora		Riferiti all'intero periodo di riferimento	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
<b>III</b>	Aree di tipo misto	70	55	60	50
<b>IV</b>	Aree a intensa attività umana	75	60	65	55
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

I valori di qualità – Leq in dB(A)- rappresentano l’obiettivo cui tendere attraverso le azioni di risanamento acustico (Tabella 4).

Classi di destinazione d’uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	47	37
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	52	42
<b>III</b>	Aree di tipo misto	57	47
<b>IV</b>	Aree a intensa attività umana	62	52
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	67	57
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite differenziali di immissione, sono fissati dall’art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 e sono pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e sono pari a 3 dB(A) nel periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. L’applicazione di tali limiti differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), è vincolata al superamento di specifici valori di soglia diurni e notturni, al di sotto dei quali si ritiene ogni effetto del rumore trascurabile (Tabella 5).

Si applicano all’interno degli ambienti abitativi con l’esclusione dei seguenti casi:	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Aree in classe VI	5 dB(A)	3 dB(A)
Rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime		
Rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell’edificio di uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso		
Rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive		
Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) in periodo diurno e 40 dB(A) in periodo notturno		
Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) in periodo diurno e 25 dB(A) in periodo notturno		

## TITOLO II

### **Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione previsionale del clima acustico**

#### **Art. 3 – Criteri generali**

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, la relazione denominata “*documentazione di previsione di impatto acustico*” viene redatta nel caso di realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere o potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, “Nuovo Codice della strada”, e successive modificazioni;
- c) discoteche
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi soggetti al rilascio della licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del Tulp e impianti ricreativi (strutture fisse e permanenti di parchi di divertimenti, luna park, ecc.);
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.

La documentazione di previsione di impatto acustico viene, altresì, redatta e allegata alle istanze presentate per ottenere:

- g) titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture, adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative (strutture fisse e permanenti di parchi di divertimenti, luna park, ecc.) e dei servizi commerciali polifunzionali (centri e parchi commerciali, grandi strutture di vendita);
- h) autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attività produttive.

2. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, la relazione denominata “*valutazione previsionale del clima acustico*” viene redatta e presentata nel caso di realizzazione delle seguenti tipologie di edifici o insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;

- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate all'art. 3, comma 1, delle presenti norme di attuazione, con esclusione degli interventi edilizi sull'esistente.

3. Le relazioni di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico devono consentire:

- per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- per la valutazione previsionale di clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate da scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate all'art. 3, comma 1, delle presenti norme di attuazione.

4. Le relazioni di previsione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, come definito dall'art. 2, commi 6 e 7 della Legge 447/1995, dal DPCM 31 marzo 1998, "Atto di indirizzo e di coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in materia di acustica" e dalle disposizioni regionali in materia.

5. L'Amministrazione Comunale potrà individuare, anche su istanza dei soggetti interessati, le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione delle relazioni di previsione di impatto acustico.

#### **Art. 4 - Contenuti della relazione di previsione di impatto acustico**

1. La relazione di *previsione di impatto acustico*, a seconda della natura dell'intervento, nelle more dell'indicazione dei criteri da parte della Regione Veneto, conterrà:

a) la descrizione della tipologia dell'attività, l'ubicazione dell'insediamento, la descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione delle zone acustiche del territorio interessato), i dati e le informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore, compreso l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare indotto presunto. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:

- tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
- ubicazione in planimetria e quota;

- livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e fattore di direttività;
- b) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori), presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
- c) indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
- d) indicazione dei livelli sonori previsti ai recettori in seguito all'attivazione del nuovo insediamento o attività con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge;
- e) descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti d'emissione fissati dalla classificazione acustica e determinazione dei livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
- f) planimetria comprendente l'insediamento e le aree circostanti lo stesso, con indicazione dei punti ricettori e delle sorgenti sonore.

**Art. 5 - Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive e servizi commerciali polifunzionali (centri e parchi commerciali, grandi strutture di vendita)**

1. La relazione di previsione di impatto acustico per impianti e infrastrutture adibiti ad **attività produttive** conterrà, oltre quanto previsto al precedente art. 4, anche i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - a) informazioni sull'utilizzo delle sorgenti di rumore previste;
  - b) descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti sonore previste (per esempio: carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, climatizzazione, refrigerazione, ecc.).
2. La relazione di previsione di impatto acustico per i **servizi commerciali polifunzionali** (centri e parchi commerciali, grandi strutture di vendita) conterrà, oltre quanto previsto al precedente art. 4, anche i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
  - b) eventuali modificazioni ai flussi di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;



- c) descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti sonore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, ecc.);
- d) dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le attrezzature per il carico e lo scarico delle merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

#### **Art. 6 – Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi**

1. La relazione di previsione di impatto acustico per **discoteche** conterrà, oltre quanto previsto al precedente art. 4, anche i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - a) tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
  - b) eventuali modificazioni ai flussi di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
  - c) descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti sonore previste (per esempio: ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, ecc.);
  - d) i livelli sonori post operam previsti a confine della proprietà ed ai ricettori più vicini, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso e il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
  - e) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazione ad ambiente abitativo occorre fornire la valutazione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.
2. La relazione di previsione di impatto acustico per gli **impianti sportivi**, soggetti al rilascio della licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del Tulp e **ricreativi**, intendendo per questi ultimi le strutture fisse e permanenti di parchi di divertimenti, luna park, ecc., conterrà, oltre quanto previsto al precedente art. 4, anche i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - e) eventuali modificazioni ai flussi di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
  - f) descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature utilizzate, con riferimento alle sorgenti sonore previste.

3. La relazione di previsione di impatto acustico per i **circoli privati, pubblici esercizi e attività di commercio in sede fissa**, che abbiano sorgenti sonore tali da perturbare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, conterrà, oltre a quanto previsto al precedente art. 4, i dati e le informazioni di seguito elencate, previste in caso di realizzazione, modifica, nuova apertura, trasferimento di sede o subingresso nella titolarità:

a) la capacità ricettiva presunta dell'esercizio, l'orario di attività, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggi per i veicoli;

b) la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori; tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore e consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitati;

c) per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazione ad ambiente abitativo occorre fornire una valutazione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

In presenza di sorgenti sonore poco significative, cioè tali da non perturbare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, il soggetto interessato potrà presentare solo una dichiarazione motivata attestante tale situazione.

#### **Art. 7 - Contenuti della relazione di previsione di clima acustico**

1. La relazione di previsione di clima acustico, nelle more dell'indicazione dei criteri da parte della Regione Veneto, conterrà:

a) rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento, valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata o in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e presenti nelle relative pertinenze;

b) planimetria dei locali con indicazione della collocazione degli impianti tecnologici (condizionatori, centrale termica, ascensori, ecc.);

c) valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti (all'esterno e all'interno) ed eventuali azioni progettuali conseguenti, in relazione ai limiti di legge.

## Art. 8 - Requisiti acustici passivi

1. La determinazione dei requisiti acustici passivi è prevista dal DPCM 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Tale norma si applica agli edifici di nuova costruzione e agli interventi edilizi sull’esistente che vadano a modificare i parametri di cui alla tabella “B”, allegata al DPCM 5 dicembre 1997.
2. Come previsto nello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono divisi in categorie riportate nella tabella A.

Tab. A – Classificazione degli ambienti abitativi (DPCM 5 dicembre 1997)

<b>Categoria A</b>	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
<b>Categoria B</b>	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
<b>Categoria C</b>	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
<b>Categoria D</b>	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
<b>Categoria E</b>	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
<b>Categoria F</b>	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
<b>Categoria G</b>	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

3. Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, allegata al DPCM 5 dicembre 1997, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Tab. B – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	$R_w$	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
<b>D</b>	55	45	58	35	25
<b>A –C-</b>	50	40	63	35	35
<b>E</b>	50	48	58	35	25
<b>B-F-G-</b>	50	42	55	35	35

Definizione dei parametri acustici richiesti:

$R_w$  – valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

$D_{2m,nT,w}$  – isolamento acustico standardizzato di facciata

$L_{n,w}$  – livello di rumore di calpestio normalizzato

$L_{ASmax}$  – livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow

$L_{Aeq}$  – livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

### **Art. 9 – Reti ferroviarie e stradali**

1. La classificazione acustica delle infrastrutture ferroviarie e della relative fasce di pertinenza è regolamentata dal DPR 18 novembre 1998 n. 459. Le fasce di pertinenza ferroviaria sono riportate nella cartografia del piano di classificazione con apposita grafia e sono determinate secondo quanto stabilito in particolare dall'art. 3 del citato DPR 459/1998.
2. Il rumore prodotto dal traffico stradale è regolamentato dal D.P.R. 30 aprile 2004, n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447”. Il decreto individua per ogni categoria di strada prevista dal vigente codice della strada, delle fasce di pertinenza acustica all'interno delle quali valgono, per la sorgente sonora stradale, i limiti di immissione acustica riportati nella tabella 1 (per le strade di nuova realizzazione) e nella tabella 2 (per le infrastrutture stradali esistenti o loro varianti) allegate al Decreto. Le fasce di pertinenza per le principali infrastrutture stradali sono riportate nella cartografia del piano di classificazione acustica con apposita grafia e indicazione dei limiti di immissione.

## **TITOLO III**

### **Controlli e sanzioni**

#### **Art. 10– Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al DM 16 marzo 1998, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e ad ogni altro organo cui è demandata l'attività di accertamento delle violazioni amministrative e/o penali. Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale dell'ARPAV (art.8, comma 1, L.R. 21/1999).

#### **Art. 11 – Sanzioni amministrative e ordinanze**

1. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili, è punito, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/1999, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 1.032.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme dettate in applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico, sono punite con le sanzioni amministrative, previste all'art. 10 della stessa Legge Quadro 447/1995, da € 258 a €. 10.329, applicata con le procedure previste dalla Legge 689/1981.
3. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite.
4. In caso di constatazione del superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone, con ordinanza specifica, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico, che in ogni caso non può essere superiore a 90 giorni.
5. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Comune, con propria ordinanza, dispone la sospensione del funzionamento della sorgente sonora che causa il disturbo, se del caso apponendovi i sigilli.

Con la stessa ordinanza si può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.

## **TITOLO IV**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Art. 12 – Piani aziendali di risanamento acustico**

1. Le aziende e i pubblici esercizi qualora superino i limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, sono tenute alla predisposizione di un idoneo piano di mitigazione, atto al contenimento delle emissioni sonore, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme tecniche attuative.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all’adeguamento.
3. Gli insediamenti o attività che non presenteranno la suddetta documentazione saranno considerati automaticamente entro i limiti. Qualora si accerti il superamento dei limiti, si applicheranno le sanzioni previste dalla Legge n. 447/1995.

#### **Art. 13 - Aggiornamento della classificazione acustica**

1. L’Amministrazione comunale provvede periodicamente a modificare e/o aggiornare la classificazione. L’aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale può inoltre essere effettuato contestualmente:
  - a) all’adozione/approvazione di Varianti specifiche o generali degli strumenti urbanistici;
  - b) alle variazioni del PUT.
2. In generale, nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici e loro Varianti si dovrà comunque tenere conto di quanto previsto dalla normativa acustica, rispettando in particolare il criterio di non porre a contatto zone caratterizzate da limiti acustici che si discostano per più di 5 dB(A).

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

Le presenti norme attuative entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione.